

Codice A1816B

D.D. 17 marzo 2022, n. 686

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA934 PERTINENZA) - concessione demaniale per occupazione di una pertinenza demaniale del fiume Bormida ad uso agricolo (sup. mq 3.440,00 - in sanatoria) nel comune di Cortemilia. Richiedente: Azienda Agricola BARBERIS CASCINA SAN LORENZO - omissis



ATTO DD 686/A1816B/2022

DEL 17/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA934 PERTINENZA) – concessione demaniale per occupazione di una pertinenza demaniale del fiume Bormida ad uso agricolo (sup. mq 3.440,00 - in sanatoria) nel comune di Cortemilia.
Richiedente: Azienda Agricola BARBERIS CASCINA SAN LORENZO – *omissis*

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 23/04/2021 dall’Azienda Agricola BARBERIS CASCINA SAN LORENZO (d’ora in seguito denominata Azienda Agricola) - *omissis* (prot. n. 19552/A1816B) per l’occupazione con uso agricolo della pertinenza del Fiume Bormida identificata a catasto al Foglio 16 (rif. mappali n. 6 e 11) del Comune di Cortemilia (sup. mq. 3.440 a seminativo), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa ed agli atti del Settore;

Tenuto conto che l’istanza è stata presentata a seguito dell’accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” – Stazione Carabinieri Forestale Cortemilia (R.A. n. 01/2021 del 3/01/2021) e che a seguito della verifica in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore, l’Azienda Agricola ha provveduto al pagamento degli indennizzi richiesti per il periodo 2016 -2021 dal Settore medesimo con la nota prot. n. 22008 del 10/05/2021;

Effettuata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Cortemilia (CN) dal 25/05/2021 al 9/06/2021 (ns. prot. 29345/A1816B del 23/06/2021), ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, il Comune di Cortemilia ha presentato con nota n.3471 del 8/06/2021 (ns prot. n. 27382 del 23/06/2021) un’osservazione al procedimento, evidenziando che su una parte della pertinenza richiesta in concessione è prevista la realizzazione di un argine a tutela e a difesa idraulica dell’abitato dal rischio di esondazione del fiume Bormida;

Considerato che il Settore, tenuto conto che attualmente gli interventi in progetto risultano ancora nella fase progettuale definitiva-esecutiva, ha sospeso il procedimento informando del fatto l'Azienda Agricola (nota n. 30768 del 1/07/2021) e chiedendo alla medesima di valutare, in accordo con il Comune di Cortemilia, l'ipotesi di proseguire con l'istanza in questione sulla base di una superficie ridotta, al netto di quanto occupato dal nuovo argine e dalle sue fasce di rispetto;

Vista la nota in data 14/02/2022 (ns prot 6301, con la quale l'Azienda Agricola, in relazione ai tempi di attuazione dell'intervento da parte del Comune di Cortemilia, ha comunicato l'intenzione di procedere con la richiesta di concessione demaniale dell'area in questione per un periodo di anni due, impegnandosi a lasciare libero il terreno senza alcuna pretesa nel caso in cui il Comune dia corso all'esecuzione degli interventi prima dei due anni;

Vista la comunicazione del Comune di Cortemilia prot n. 1647 del 8/03/2022 (ns prot. n. 10114) con la quale è stato espresso il nulla osta al rilascio della concessione demaniale in questione per l'intera superficie di mq 3.440,00, per un periodo di anni due e con la condizione che l'azienda Agricola si impegni a lasciare libero il terreno senza pretendere alcun compenso o indennizzo nel caso in cui il Comune dia corso all'avvio degli interventi;

Tenuto conto che oltre all'osservazione del Comune di Cortemilia non sono state presentate altre osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti;

Considerato che a seguito di sopralluogo da parte di un funzionario di questo Settore e dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza, l'uso agricolo della pertinenza demaniale in questione, che potrebbe essere inondata solamente da eventi di piena catastrofici, è ritenuto ammissibile sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Fiume Bormida, in quanto ininfluenza rispetto al deflusso delle acque ed in quanto non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili e non determina ostacolo per la corrente;

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 della bozza del disciplinare allegato alla presente determinazione ed agli obblighi stabiliti nell'art. 4 del medesimo disciplinare, con particolare riferimento all'ultimo capoverso;

Definito il canone annuo per l'uso agricolo della pertinenza in Euro 59,00 (cinquantanove/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegata A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801A del 24/11/2021 e stabilito l'importo della cauzione previsto dall'art. 10 del R.R. 14/R-2004 in Euro 118,00 (centodiciotto/00) pari a due annualità del canone;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;

- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

determina

- di concedere, all'Azienda Agricola BARBERIS CASCINA SAN LORENZO - *omissis*, la concessione per l'occupazione con uso agricolo della pertinenza del Fiume Bormida identificata a catasto al Foglio 16 (rif. mappali n. 6 e 11) del Comune di Cortemilia (sup. mq. 3.440 a seminativo), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni due** e pertanto con **scadenza al 31/12/2023**;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 59,00 (cinquantanove/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 59,00 (cinquantanove/00), versato a titolo di canone anno 2022, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022;
- di dare atto che l'importo di Euro 118,00 (centodiciotto/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2022 e impegnato sul capitolo 442030/2022;
- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA935

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione di una pertinenza demaniale del fiume Bormida ad uso agricolo (sup. mq 3.440,00) nel comune di Cortemilia., ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

Richiedente: Azienda Agricola BARBERIS CASCINA SAN LORENZO -
..... - (CN) nata a(....) il e residente in via
..... -(.....) – P. IVA

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale del Fiume Bormida identificata a catasto al F° 16 (*antistante ai n.ri 6 e 11*) del comune di Cortemilia (superficie 3.440,00 a seminativo) come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di concessione ed agli atti del Settore.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico delle pertinenza demaniali descritte nell'art.1 risulta compatibile con il buon regime idraulico del Fiume Bormida, tuttavia la stessa viene subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- la coltivazione dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore ai m. 10 dal ciglio superiore di sponda anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze.

- si richiama l'osservanza dell'art. 96 del R.D. 523 in particolare per quanto riguarda le attività di smovimento del terreno e degli scavi

- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda)

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni due** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2023** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e

pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario si impegna a lasciare libero il terreno, senza pretendere alcun compenso o indennizzo, nel caso in cui il Comune di Cortemilia dia corso all'attuazione dell'intervento di costruzione del nuovo argine previsto in sponda sx a valle del ponte della s.c. Olla, anche prima della scadenza della concessione.

Art.5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di Euro 59,00 (cinquantanove/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 118,00 (centodiciotto/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 6 – Deposito cauzionale - Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 118,00 (centodiciotto/00)**. La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di.....
via

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe